

IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.113 DEL 17/02/2020

OGGETTO: S.S.U. - POLO DI CASTELLARANO. INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI BAISO DI UN UTENTE (CODICE 16832). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL POLO DI CASTELLARANO

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019-2021" e sue successive variazioni nel corso dell'esercizio sino ad oggi;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati" e sue successive variazioni nel corso dell'esercizio sino ad oggi;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021" e sue successive variazioni nel corso dell'esercizio sino ad oggi;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (e pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2019 al **31 marzo 2020** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, nel contempo autorizzandoli **all'esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;
- l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"), che al comma 1 così recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e **gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali**

- spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.** Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
- il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così specifica: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei **dodicesimi** non utilizzata nei mesi precedenti, **per ciascun programma**, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad **un dodicesimo** degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
 - il vigente Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13, ove si prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio (per gli Enti Locali) “sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente”;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio dell'Unione a tutt'oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 (in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell'ambito dell'assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;
- secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti facendo conseguentemente riferimento all'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con la citata Deliberazione Consiliare n. 45/2018 e sue successive variazioni e del PEG 2019-2021 approvato con la menzionata Deliberazione di Giunta n. 95/2018 e sue successive variazioni;
- successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2020, il Consiglio e la Giunta dell'Unione provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, all'approvazione dei documenti di programmazione preventiva, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell'Ente;

VISTO:

- la determinazione dirigenziale n. 216 del 30/05/2016 ad oggetto: “Nomina del Responsabile del Procedimento e delega di funzioni dirigenziali.” con la quale il dott. Davide Baraldi è stato nominato Responsabile del Polo di Castellarano;
- il Decreto del Presidente dell'Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire l'incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, del Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 fino alla scadenza del mandato della maggioranza dei sindaci dei Comuni componenti l'Unione (indicativamente giugno 2024), fatta salva la facoltà per la nuova amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

PREMESSO:

- che in data 3 aprile 2008 è stata costituita l'Unione fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata "Unione Tresinaro Secchia", integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell'adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza allo Statuto dell'Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
- che all'Unione Tresinaro Secchia sono state conferite le funzioni riferite ai servizi socio-assistenziali rivolti ai minori, ai disabili ed alle loro famiglie, alla gestione dell'ufficio di piano ed alla programmazione del fondo regionale per la non autosufficienza: "Convenzione per il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia delle funzioni dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori, i disabili e alle loro famiglie e per la gestione dell'ufficio di piano e del fondo regionale per la non autosufficienza" a decorrere dal 01.10.2008 e con durata pari a quella dell'Unione dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliere dell'Unione Tresinaro Secchia n. 9 del 30/09/08;
- che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 28/10/2015 avente ad oggetto "Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini", assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai Comuni all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016;

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 28/03/2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale" nell'Unione Tresinaro Secchia;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 11/02/2020 ad oggetto: "Servizio sociale unificato - Applicazione tariffe per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia. Anno 2020" con la quale si dispone l'applicazione, alle domande di accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, delle tariffe approvate dai competenti organi dei singoli Comuni, di cui alle Deliberazioni comunali (per il Comune di Castellarano la deliberazione di Giunta n. 132 del 21/12/2015 titolata: "Approvazione delle tariffe per l'assistenza domiciliare, per il servizio di trasporto per visite mediche, per l'integrazione delle rette in casa di riposo. Anno 2016");

CONSIDERATO:

1. che il soggetto codice 16832 per problemi sanitari è stato inserito presso la casa famiglia "Villa Ines" con sede a Casalgrande (RE) in via Di Mezzo Casalgrande 11, a partire da febbraio 2018;
2. che nel mese di dicembre 2019, a seguito di un peggioramento delle condizioni generali dell'anziano, si è ritenuto necessario un trasferimento presso la Casa di riposo Giovanni XXIII di Baiso (RE) con sede in via S. Lorenzo, 8;

CONSIDERATA la domanda di intervento economico per ricovero in casa di riposo, prot. 2794 del 10/02/2020, presentata dalla sorella dell'anziano all'Assistente Sociale Area anziani, con la quale si richiede un contributo economico ad integrazione della retta riferita all'anno 2020 per i mesi che vanno da gennaio a ottobre;

VALUTATE con relazione dall'Assistente Sociale Area anziani prot. 2684/2020 le seguenti condizioni:

- il soggetto codice 16832 ha un ISEE valido per il 2019 di € 8.795,00 e percepisce circa € 1.800,00 compreso di pensione e di accompagnamento;

- la retta giornaliera da corrispondere per il ricovero in struttura è pari ad euro 75,00. Con la pensione dell'anziano non si arriva a coprire il costo totale mensile, si ritiene quindi necessario poter pagare la differenza per i mesi da gennaio a ottobre per un importo complessivo pari ad euro 4.437,50;

TENUTO CONTO che tutta la documentazione relativa alla situazione del soggetto codice 16832 è agli atti presso l'ufficio dell'Assistente Sociale area anziani - Polo di Castellarano;

RITENUTO necessario provvedere, per l'integrazione della retta in casa di riposo del soggetto codice 16832, una spesa per l'anno 2020 di € 4.437,50 (€ 14,55 x 305 giorni) relativa alla quota di compartecipazione a carico dell'Unione Tresinaro Secchia - Servizio Sociale Unificato - Polo di Castellarano da versare direttamente sul c/c dell'utente codice 16832;

DATO ATTO che la quota a carico del Comune di Castellarano per l'anno 2020 (periodo gennaio - ottobre) viene corrisposta dall'Unione Tresinaro Secchia in virtù del conferimento di funzioni sopra richiamate;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo, seppure in forma indiretta, non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che l'importo di € 4.437,50 trova copertura finanziaria allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2019-2021, gestione 2020, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 00350003, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato "Rette per ricoveri anziani – Polo Castellarano";

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di € **4.437,50** (IVA inclusa), in favore del soggetto codice 16832 quale quota a carico dell'Unione Tresinaro Secchia - Polo di Castellarano (anno 2020 periodo gennaio ottobre) per l'inserimento in struttura dell'utente stesso, riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2019-2021, gestione 2020, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.00350003, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato "Rette per ricoveri anziani – Polo Castellarano";

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2020;

3. DI RICHIEDERE l'assunzione della suddetta spesa, nonostante l'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 non risulti ancora perfezionato, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nonché di evitare danni patrimoniali all'Ente, tenuto presente che la spesa verrà gestita nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 163 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

4. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria del Comune, in presenza di Atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta spesa secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li 17/02/2020

Il Responsabile
BARALDI DAVIDE / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)